

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 13 - numero 2667 di venerdì 08 luglio 2011

Apparecchiature elettriche ed elettroniche: nuova Direttiva

Il Parlamento e il Consiglio dell'Unione Europea, hanno emanato la direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il punto e il testo della direttiva.

Bruxelles, 8 Lug - Il Parlamento e il Consiglio dell'Unione Europea, hanno emanato la direttiva 2011/65/UE dell'8 giugno scorso, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 174 del 1° luglio 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Lo scopo di questa norma, come indicato nell'art. 1 della stessa, è istituire "norme riguardanti la restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE".

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO30020] ?#>

La direttiva si applica a:

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
8. Dispositivi medici
9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
10. Distributori automatici
11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate

mentre non si applica:

- a) alle apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente militari;
- b) alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
- c) alle apparecchiature progettate specificamente e da installare come parti di un'altra apparecchiatura che è esclusa o non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura ed essere sostituite unicamente dalle stesse apparecchiature appositamente progettate;
- d) agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
- e) agli impianti industriali fissi di grandi dimensioni;
- f) ai mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
- g) alle macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
- h) ai dispositivi medici impiantabili attivi;
- i) ai pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali;

j) alle apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, messe a disposizione unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese.

Parlamento Europeo e del Consiglio - Direttiva 2011/65/UE dell'8 giugno 2011 - Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Fonte: Voltinum.it



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it